Regolamento e tariffazione del servizio per il rilascio del certificato CE relativo al Sistema di garanzia della Qualità della produzione e per la verifica di strumenti CE all'unità

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del certificato CE del sistema di garanzia della qualità della produzione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 517/92 in attuazione delle direttive comunitarie 90/384/CEE e 93/68/CEE.
- 2) L'approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione consiste nell'attribuzione al fabbricante che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza della facoltà di eseguire la Verifica Prima CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico prodotti e/o importati a proprio nome.

Art.2 DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di approvazione del Sistema di Garanzia della Qualità della Produzione, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla Camera di Commercio di Modena.
- 2) La domanda deve contenere:
- l'indicazione delle categorie di strumenti, in particolare dei Certificati CE del Tipo dei quali è titolare e per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità ;
- l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
- le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
- l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di controllo della qualità approvato:
- l'impegno di mantenere in efficienza il sistema di controllo della qualità approvato, nonché quello di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta nel sistema approvato;
- l'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dalla certificazione;
- l'impegno di conservare copia delle dichiarazioni di conformità CE degli strumenti legalizzati.
- 3) Alla domanda dovranno essere allegate le seguenti documentazioni :
- manuale di garanzia della qualità;
- istruzioni e procedure interne della Ditta inerenti l'attività di produzione e verifica degli strumenti oggetto della certificazione CE e della strumentazione metrica utilizzata;
- elenco degli strumenti campione utilizzati;
- elenco del personale abilitato e schede relative;
- piano annuale delle verifiche ispettive interne;
- struttura organizzativa della Ditta con particolare riferimento alla parte riguardante la metrologia legale;
- elenco dei centri di assistenza da inserire nel certificato completo della loro qualificazione e controllo.
- 4) La domanda deve essere accompagnata da ricevuta del versamento dell'importo stabilito dal Piano Tariffario Camerale in vigore, oltre al rimborso spese previsto dallo stesso Piano, da pagare successivamente alla verifica in campo dei requisiti.

Art. 3

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Modena , o suo delegato, una volta accertato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, emana il certificato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

Il certificato contiene:

- l'indicazione dell'emittente quale organismo notificato dell'Unione Europea;
- i riferimenti normativi, italiani e comunitari;
- l'indicazione del richiedente;
- l'obiettivo della certificazione e gli strumenti cui è applicabile;
- la documentazione in base a cui si rilascia il certificato:
- la validità dello stesso:
- l'indicazione del responsabile delle procedure ed i sigilli con i quali saranno identificati gli strumenti;
- l'elenco degli eventuali centri di assistenza ai quali viene esteso il certificato.

Il provvedimento di concessione ha durata triennale ed è rinnovabile su istanza alla scadenza.

L'eventuale provvedimento di diniego del certificato deve essere motivato e notificato al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità.

Contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Art. 4

SORVEGLIANZA E TARIFFE

La CCIAA di Modena esegue attività di sorveglianza, con frequenza almeno annuale, sia attraverso esame documentale, sia con visita ispettiva nei locali dell'impresa con Sistema di Garanzia della Qualità della Produzione approvato, in seguito alla quale essa rilascia al fabbricante interessato copia del Rapporto di Sorveglianza.

Le verifiche annuali di sorveglianza sono soggette al rimborso spese previsto dal Piano Tariffario Camerale in vigore.

Art.5

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

- 1. La Camera di Commercio, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del Dirigente responsabile dell'area della Tutela del Mercato, sospende la concessione qualora:
 - a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;
 - b) il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della concessione o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
 - c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.
- 2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato e, comunque, non oltre 6 mesi dalla sua emissione.

- 3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata.
- 4. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 6 REVOCA

La Camera di Commercio, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del Dirigente responsabile dell'area della Tutela del Mercato, revoca la concessione qualora:

- a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto dalla Camera di Commercio di Modena in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità entro il termine fissato;
- b) il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio del certificato o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o i requisiti metrologici regolamentari;
- c) il fabbricante apponga iscrizioni, marchi e sigilli di protezione, come da certificato rilasciato, su strumentazioni che non presentino la conformità o la rispondenza dichiarata;
- e) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- f) il fabbricante effettui, dopo aver subito un provvedimento di sospensione, anche una sola delle violazioni indicate nel precedente art.5 lett. a), b), c).
- d) il fabbricante effettui violazioni di legge o del presente regolamento;

La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e all'Ufficio Centrale Metrico.

Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi, sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte della CCIAA competente per territorio.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.